



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
II<sup>a</sup> SEZIONE PENALE

N° 1235/13 Reg. Sent.  
N° 621/12 R.N.R.  
N° 3130/12 Reg. Gen.

Il Giudice monocratico dott. *Alfredo Cosentino*  
penale nell'udienza del *28.6.13*  
con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,  
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica  
*Dr. Patrizio De Mares*  
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato  
la seguente

depositata in Cancelleria  
il *3.7.13*  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Dot. ssa *Rosa Maria* *fina* *id.elli*  
*p. a. 33*

SENTENZA

nella causa penale

*P. G. 4-7-13 -*  
Fatto estratto contumacia

CONTRO

*[Redacted]*, *us e CS 12*, *[Redacted]*, *in*  
*dau. p.* *[Redacted]* *definito per altro*  
*o lo case C. le N. Paolo*  
*esente per uno*

il  
il  
Fatto avviso di cui all'art.  
151 c.p.p.

IMPUTAT

IL CANCELLIERE

Vedi elenco allegato

Fatto avviso esecutivo

il  
Compilata scheda

il  
N° Camp.Pen.

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**P.M.: condanna alla pena di mesi sei di reclusione**

**Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi A) e C), minimo della pena per il capo B)**

## **Motivi in fatto e svolgimento del processo**

Con decreto di citazione in data 22 giugno 2012 il P.M. citava a giudizio [REDACTED] affinché rispondesse dei reati lui ascritti in epigrafe.

Al dibattimento, celebrato in assenza dell'imputato, detenuto per altro, esaurite le formalità relative alla costituzione delle parti, il difensore dell'imputato, fornito di procura speciale che allegava al verbale di udienza, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del rito abbreviato, ammesso con ordinanza da parte del giudice. Il P.M. depositava il fascicolo delle indagini preliminari.

Quindi, alla successiva udienza del 18 giugno 2013, le parti illustravano le conclusioni riportate in epigrafe.

Le risultanze degli atti confermano i fatti così come esposti nell'imputazione.

Risulta, in particolare, che in data 31.1.2012 una pattuglia del NORM della Compagnia Carabinieri di Cosenza, provvedevano al controllo dell'imputato che notavano circolare per piazza Amendola a bordo dell'autovettura SMART tg. [REDACTED]. Emergeva al controllo che l'imputato era sottoposto a detenzione domiciliare in forza di provvedimento n. 152/2010 SIEP emesso in data 9.9.2011 dalla Procura della Repubblica di Cosenza - Ufficio Esecuzioni Penali, inoltre che il medesimo era sprovvisto di patente di guida. Perquisita l'autovettura in uso al [REDACTED], emergeva che, all'interno della stessa, all'interno della sacca portaoggetti dello sportello lato guida, era conservato un coltello in acciaio con lama lunga 10 cm (cfr. Comunicazione N.R. del 31.1.2012; provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare in data 9.9.2011; verbale di perquisizione personale, verbale di sequestro; verbale di contestazione ai sensi dell'art. 116 C.D.S. tutti i pari data).

## **Motivi in diritto**

Questi i fatti emergenti dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, deve ritenersi la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente in ordine al reato di guida senza patente in contestazione al capo B) della rubrica.

Deve, infatti, osservarsi, con riferimento al reato previsto dall'art. 47 ter L. 354/1975, come la fattispecie in discorso sia diretta a sanzionare la condotta di chi, sottoposto al regime della detenzione domiciliare previsto da tale norma, è punito ai sensi dell'art. 385 c.p.



La norma incriminatrice in esame, però, non può essere letta senza considerare l'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza del 10-12 giugno 2009, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Per cui, non essendo stato provato che l'allontanamento del prevenuto si sia protratto oltre il termine indicato, lo stesso deve essere mandato assolto dal reato lui ascritto.

Quanto alla contestazione relativa al presunto possesso di un coltello, nella specie rinvenuto, all'atto del controllo da parte dei carabinieri, all'interno della sacca portaoggetti dello sportello lato guida dell'auto condotta dal [REDACTED] deve osservarsi come l'auto in questione risulta intestata a persona diversa dal conducente, tale [REDACTED] Orbene, nessuno degli atti contenuti nel fascicolo processuale consente di affermare che il [REDACTED] fosse effettivamente consapevole della presenza, all'interno dell'autovettura, del coltello rinvenuto dai Carabinieri, la cui posizione non consente di ritenere, in assenza di diverse e più precise indicazioni, che lo stesso fosse in una posizione che lo rendesse facilmente visibile dal conducente ovvero che, comunque, egli ne fosse il consapevole possessore.

In difetto di tali elementi non può ritenersi la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 4 L. 110/1975.

Quanto alla residua contestazione di guida senza patente, non sussiste dubbio alcuno che, all'epoca dell'accertamento effettuato dai Carabinieri, l'imputato non era in possesso del titolo abilitativo prescritto per la guida degli autoveicoli.

Nessun dubbio sussiste, inoltre, quanto alla presenza del necessario coefficiente psicologico alla base del reato in questione, in quanto l'imputato doveva avere certamente contezza della necessità del predetto titolo per poter condurre l'autoveicolo in questione e del fatto di non esserne in possesso.

Conseguentemente deve affermarsi la responsabilità penale di [REDACTED] in ordine al reato lui ascritto al capo B) della rubrica e, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene doversi applicare la pena congrua di € 2000,00 di ammenda, tenuto conto della diminuzione connessa alla scelta del rito.

Segue per l'imputato la condanna al pagamento delle spese processuali.

**p.q.m.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara [REDACTED] colpevole del reato lui ascritto al capo B) della rubrica e, fatta applicazione della diminvente per il rito, esclusa la recidiva, lo condanna alla pena di € 2000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dai reati lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Cosenza il 18 giugno 2013

Il Giudice  
(dr. Alfredo Cosenza)

